

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. Lo stabilimento balneare di Caucana è aperto ai frequentatori, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
2. sull'arenile, è assolutamente vietato (tranne che negli spazi appositamente realizzati) qualsiasi tipo di gioco pericoloso per l'incolumità degli ospiti o tale da danneggiare le attrezzature dello stabilimento nonché disturbare i frequentatori;
3. dalle ore 13.00 alle ore 16.00 non è consentito il funzionamento di apparecchi di diffusione acustica che, durante il restante orario di apertura dello stabilimento, devono, comunque, essere utilizzati in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
4. è vietato condurre o far permanere all'interno dello Stabilimento Balneare qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio - salvo che non sia stato predisposto un apposito spazio nel rispetto delle normative igienico/sanitarie. Sono esclusi dal divieto i "cani-guida" per i non vedenti;
5. non è consentito l'uso dei tavoli per la consumazione di pasti non distribuiti dalla Ditta che gestisce lo stabilimento;
6. è vietato l'uso eccessivo ed ingiustificato dell'acqua nelle docce e nei servizi igienici: l'acqua, oltre a rappresentare una preziosa risorsa per tutti, costituisce una voce non trascurabile delle spese di gestione;
7. è vietato tenere in cabina qualsiasi tipo di bombola a gas (es. fornelli da campeggio); ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato (con implicito rinvio alle norme generali di natura civile, penale ed amministrativa), **saranno sospese le tessere di ingresso per l'intera stagione balneare;**
8. è fatto assoluto divieto di abbandonare nelle cabine, nei servizi igienici, sulla spiaggia nonché gettare in mare avanzi di cibo o altri rifiuti, che vanno, invece, versati negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
9. è vietato accendere fuochi sulla spiaggia; ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato (con implicito rinvio alle norme generali di natura civile, penale ed amministrativa), **saranno sospese le tessere di ingresso per l'intera stagione balneare;**
10. è fatto assoluto divieto ai frequentatori dello stabilimento di fare uso di ombrelloni, sdraio o lettini propri e l'utilizzo di attrezzature diverse da quelle fornite dal gestore, fatti salvi i casi in cui l'esigenza sia determinata da fisica inabilità o da altre motivazioni debitamente documentate;
11. è vietato ingombrare la fascia di arenile estesa in metri 5 dalla battigia, destinata al libero transito, con stuoini, sedie a sdraio, lettini od altro;

**FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

12. è vietato accedere alla mensa e/o al bar con abbigliamento non consono all'ambiente (in costume da bagno, scalzi, a torso nudo, ecc.);
13. qualsiasi diverbio con utenti o disservizi da parte della Ditta dovranno essere segnalati esclusivamente al personale della Questura tenuto ai controlli;
14. non è consentito muovere addebiti, evidenziare disservizi, avanzare richieste direttamente al personale della Ditta;
15. eventuali infortuni agli utenti dovranno essere segnalati all'Ufficio della Questura referente per il centro balneare;
16. i frequentatori sono tenuti ad informare tempestivamente l'Ufficio preposto ai controlli di eventuali danni arrecati alla struttura o al materiale dell'Amministrazione;
17. alcuna responsabilità è riconducibile al gestore per il mancato ritrovamento di oggetti di valore lasciati incustoditi nelle cabine o nei luoghi di comune frequentazione;
18. il frequentatore risponde dei danni arrecati, anche soltanto a titolo di colpa, alle attrezzature dello stabilimento e dovrà corrispondere al Fondo Assistenza l'importo corrispondente al danno arrecato.

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

DISPOSIZIONI SULL'ACCESSO E LA FRUIBILITA'

Allo stabilimento balneare sono ammesse esclusivamente le categorie di persone individuate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza di cui **all'allegato B3**.

L'ingresso al Centro è consentito ai titolari della tessera personale di accesso (come tale non cedibile). La citata tessera, rilasciata in relazione alle diverse categorie di persone, sarà valida per il periodo di apertura della struttura e presentata in visione a qualunque richiesta del personale incaricato dal Fondo Assistenza. Solo per gli ospiti occasionali non è previsto il rilascio della tessera di accesso ma il pagamento di una quota per l'ingresso.

Si ribadisce che la tessera è strettamente personale, dovrà essere accompagnata da un documento di identità del titolare e non potrà essere ceduta a terzi, pena il ritiro immediato della stessa e **la sospensione per l'intera stagione balneare**.

Il rilascio della tessera avviene secondo le modalità e le quote stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza (vedi **allegato B3**).

Il trattamento dei dati personali per il rilascio delle tessere deve essere effettuato nel rispetto delle norme stabilite dall'art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003.

DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO

Il Centro balneare della Polizia di Stato di Caucana, sito in località S. Croce Camerina, è aperto per la stagione estiva, dal 15 Giugno al 15 Settembre;

I servizi vengono assicurati nelle fasce orarie di seguito specificate:

- **SALVATAGGIO** in mare: dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
- **BAR:** dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
- **RISTORAZIONE:** dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

Altri servizi eventualmente offerti:

- parcheggio interno riservato alle autovetture dei frequentatori il cui corrispettivo, ove previsto, dovrà essere pagato all'atto dell'ingresso e dà diritto esclusivamente alla sosta effettiva del veicolo.
L'autovettura dovrà essere parcheggiata secondo le indicazioni del gestore dello stabilimento e, comunque, in maniera tale da non costituire intralcio per il libero movimento degli altri veicoli o pericolo per i frequentatori.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Il gestore può stabilire una diversa disciplina per l'uso del parcheggio dandone preventivo avviso ai frequentatori e dopo essere stato autorizzato dal Fondo Assistenza;

- allestimento, all'interno dello stabilimento, di aree picnic (aree coperte e gazebo), attrezzate con tavolini e sedie e *barbecue*, a disposizione dei frequentatori che intendano provvedere in proprio alla preparazione e consumazione dei cibi. Dette aree sono prenotabili con congruo anticipo, anche di una settimana, e l'importo per il noleggio, ove previsto dai listini autorizzati dal Fondo Assistenza, dovrà essere corrisposto all'atto dell'ingresso. Il *barbecue* dovrà essere utilizzato secondo norme di massima sicurezza e tutte le aree messe a disposizione dovranno essere lasciate in perfetto ordine;
- sulla base di proposte individuali, è consentito lo svolgimento di pranzi, cene, serate danzanti e intrattenimenti musicali anche in occasione di ricorrenze quali Pasqua, Ferragosto, Capodanno, Carnevale ecc..., a condizione che venga richiesta e concessa, di volta in volta, la preventiva autorizzazione alla Questura territorialmente competente, che ne informerà il Fondo Assistenza. Si possono, inoltre, organizzare serate speciali con concerti, spettacoli, proiezione di film e giochi di società atte ad intrattenere gli ospiti, acquisendo con la medesima procedura l'autorizzazione della Questura e di ogni altra Autorità e/o Ente eventualmente competenti.

I prezzi per tali servizi, se già non disciplinati contrattualmente, dovranno essere concordati preventivamente dal gestore con il Fondo di Assistenza.

Il Fondo Assistenza e l'Amministrazione si riservano la facoltà di organizzare analoghi intrattenimenti o manifestazioni, per fini istituzionali. In tal caso, sarà cura della ditta gerente informare, con congruo anticipo, i frequentatori.

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

NORME PER LA SICUREZZA IN MARE

Si richiamano, di seguito, talune delle regole più significative che disciplinano la sicurezza in mare, rimandando alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia per una più puntuale conoscenza ed applicazione:

- la bandiera di colore **rosso** alzata indica pericolo per la balneazione per avverse condizioni meteo marine o comunque per altre circostanze in grado di determinare una situazione di pericolo, anche solo potenziale, per la sicurezza dei bagnanti e degli avventori. In tale circostanza, non è consentita la balneazione o superare le boe che delimitano le acque sicure. Chiunque contravviene a tale indicazione, mettendo anche a rischio l'incolumità dei soccorritori, incorrerà nelle sanzioni ed oneri previsti dalle normative vigenti;
- la bandiera di colore **giallo** alzata indica vento forte; in tale circostanza, è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, utilizzare pattini e materassini, battelli di gomma e simili;
- nell'intento di garantire una maggiore sicurezza in mare si rimanda alla consultazione dell'**allegato B5** recante ulteriori consigli e l'indicazione di recapiti telefonici, utili per le emergenze;
- il servizio di salvataggio è assicurato da personale abilitato al salvamento e disciplinato dalle disposizioni di cui **all'allegato B2.**

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme del contratto sottoscritto tra il Fondo di Assistenza e la ditta affidataria dei servizi di gestione dello stabilimento Balneare di Caucana;

SANZIONI

Il Centro balneare della Polizia di Stato, per le sue finalità e per l'istituzione che rappresenta, non può semplicisticamente considerarsi "pubblico esercizio", secondo la comune accezione del termine, anche se presso lo stabilimento viene svolta un'attività imprenditoriale che, per espressa previsione di legge, è affidata ad un privato gestore.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Di conseguenza, il comportamento dei frequentatori dovrà essere improntato al massimo rispetto dell'istituzione della Polizia di Stato nonché ad una condotta corretta ed irrepreensibile di tutti i frequentatori.

L'inosservanza dei principi e delle regole sopra citate possono comportare la non ammissione o l'allontanamento dal Centro dei contravventori e di tutti coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano arrecato o arrechino nocumento all'immagine, al prestigio ed all'onore della Polizia di Stato.

Saranno, altresì, oggetto di valutazione i comportamenti dei frequentatori ritenuti non consoni ai comuni canoni di buona educazione e di massimo rispetto per le persone e per la struttura.

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme generali di natura civile, penale ed amministrativa

Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme generali di buona educazione autorizzeranno, altresì, il Fondo Assistenza o il referente incaricato dall'Amministrazione, alla sospensione della tessera di accesso, anche per l'intera stagione balneare.

Secondo il principio della gradualità della sanzione, la sospensione sarà comminata per periodi di diversa durata in base alla violazione commessa.

In particolare:

- violazione di norme penali/amministrative e civili: sospensione per l'intera stagione;
- violazione delle "norme generali di comportamento" o delle "*norme per la sicurezza in mare*": sospensione per giorni 30;
- violazione di altre disposizioni riportate nel presente regolamento: sospensione per giorni 15;

Nei casi di sospensione o revoca delle tessere di accesso, nessun rimborso della quota versata verrà effettuato.

I frequentatori sono tenuti ad astenersi da qualsiasi contenzioso diretto con personale della Società appaltatrice del servizio, inoltrando, con il mezzo ritenuto più idoneo, eventuali segnalazioni, inerenti disfunzioni rilevate e problematiche sorte durante la fruizione del Centro, al competente Ufficio della Questura e contemporaneamente al Fondo di Assistenza della Pubblica Sicurezza, Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - ROMA.

ESPOSIZIONE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, le ordinanze emanate dalle locali Autorità Marittima e Comunale, nonché il tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento devono essere tenuti esposti al pubblico, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, agli ingressi e in tutte le aree date in uso, o ad esse collegate, ove si svolgono le attività balneari (stabilimento balneari, colonie, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, parcheggi auto ecc.).

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Allegato B1

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ELIOTERAPIA
E DELLE CURE SALSOIODICHE**

- 1) Qualora i gestori degli stabilimenti balneari in possesso dei necessari requisiti intendano svolgere attività di elioterapia e cure salsoiodiche, nei periodi 30 Settembre - 30 Aprile oppure 01 - 31 Maggio e 16 - 30 Settembre, dovranno informarne, con congruo anticipo, il Fondo di Assistenza, affinché l'Ente possa presentare istanza alla Capitaneria di Porto ed al competente Ufficio del Comune;
- 2) la Capitaneria di Porto ed il competente Ufficio del Comune hanno facoltà di limitare o ridurre i periodi richiesti per lo svolgimento delle attività in argomento, nonché di revocare i provvedimenti autorizzatori rilasciati;
- 3) per lo svolgimento delle attività di cui sopra, potranno essere utilizzate le strutture balneari e le attrezzature in dotazione, nel seguente modo:
 - a) sull'arenile in concessione possono permanere gli impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione autorizzati e/o previsti dai titoli abilitativi allo scopo predisposti;
 - b) possono, altresì, rimanere sull'arenile gli impianti, i manufatti e le opere di facile rimozione, purché funzionalmente collegati al suolo, quali chioschi bar, i locali esterni adiacenti ai servizi igienici, docce, spogliatoi, fatte salve le particolari prescrizioni in materia urbanistica;
 - c) il 10% delle cabine autorizzate per le suindicate attività, fino ad un massimo di 5 ed un minimo di 3 unità, anche con riferimento alle dotazioni annesse previste dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Pozzallo e dalle vigenti normative in materia; possono rimanere in funzione aree attrezzate per giochi e per attività ludico-sportive;
 - d) le correlate attività di somministrazione rimarranno abilitate secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e comunale vigente in materia e dal contratto;
- 4) qualora gli stabilimenti balneari siano abilitati a prestare servizi di elioterapia e cure salsoiodiche, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a) effettuare le dovute comunicazioni, prima dell'inizio dell'attività in oggetto, relative al periodo di funzionamento, alle dotazioni annesse ed ai servizi offerti;
 - b) mantenere il perfetto stato di pulizia e di decoro della superficie in concessione e di tutti i manufatti, attrezzature e servizi ad essa connessi;

**FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

- 5) garantire inderogabilmente i servizi indispensabili alla fruibilità da parte di persone diversamente disabili previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.;
- 6) interdire l'arenile al pubblico qualora fosse necessario l'intervento di mezzi meccanici (ruspe, scavatori, ecc. ecc.). In tal caso le operazioni di intervento dovranno essere effettuate dalle ore 06,00 alle ore 08,00 del mattino, con divieto assoluto di compiere interventi di dragaggio del materiale sabbioso, prelevandolo dal fondale marino e/o dalla linea di transito della battigia;
- 7) le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari possono essere effettuate a decorrere dal 1° marzo, mentre quelle di smontaggio non prima del 15 settembre e non oltre il 30 ottobre.

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Allegato B2

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

1. Durante la stagione balneare, i gestori dovranno:
- a) organizzare e garantire, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 m, il servizio di salvataggio ai bagnanti con almeno un assistente, abilitato al salvataggio e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
 - brevetto di “Assistente Bagnanti”;
 - brevetto di “Bagnino di Salvataggio”.
 - b) assicurarsi che gli assistenti rispettino durante l’orario di balneazione i sotto elencati obblighi:
 - indossino una maglietta **ROSSA** con scritta **BIANCA** ben visibile che ne identifichi la funzione “**SALVATAGGIO**”;
 - siano dotati di fischiello;
 - siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e, comunque, previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - tengano un comportamento corretto, vigilino per il rispetto delle ordinanze emanate in materia e segnalino immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili che in acqua;
 - stazionino, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione appositamente predisposta sulla battigia, sulla torretta di avvistamento, ove esista, oppure in mare, sull’imbarcazione di servizio;
 - c) predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio - *pattino o battello di vigilanza* - ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di 100, (con scafo dipinto di rosso e recante la scritta “**SALVATAGGIO**” a lettere bianche di adeguate dimensioni, nonché la località sede della struttura balneare e il nome della stessa).
Tali imbarcazioni non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate di:

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

- nr. 2 salvagenti anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;
- un mezzo marinaio o gaffa;
- un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi;

le stesse devono essere equipaggiate con un assistente bagnanti munito di brevetto ed essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante, ovvero sulla battigia pronte per l'impiego in caso di necessità;

- d) esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti;
- e) dotarsi di **materiale di primo soccorso**, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente, da tenere in locale idoneo;
- f) provvedere a segnalare eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteo marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e sconsigliare ai bagnanti dall'immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in caso di sospensione temporanea del servizio di assistenza. Al termine delle predette situazioni la bandiera rossa deve essere ammainata;
- g) provvedere, in caso di vento forte, ad issare una bandiera gialla;
- h) nel caso in cui lo stabilimento sia dotato di piscina, organizzare un adeguato e costante servizio di assistenza e soccorso, secondo la normativa specifica;
- i) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano continuativamente il loro servizio per l'intero orario della balneazione, provvedendo alla loro sostituzione con altro soggetto abilitato, sia in caso di necessità, che per consentirne la turnazione. Per causa di forza maggiore e sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del gestore, può essere ammessa l'interruzione del servizio di assistenza ai bagnanti, a condizione che l'assistente bagnante dello stabilimento confinante sia presente e possa assicurare concretamente la vigilanza sugli specchi acquei di entrambi gli stabilimenti. In mancanza di stabilimenti balneari adiacenti, non è consentito l'allontanamento dell'assistente bagnante, se non previa ed idonea sostituzione.
- j) L' interruzione temporanea del servizio di salvamento potrà aver luogo solo se contemplata dall'ORDINANZA della competente CAPITANERIA DI PORTO, nelle circostanze ed alle condizioni previste nel medesimo provvedimento cui si rimanda per una puntuale e corretta applicazione;

2. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (*condizioni meteo-marine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.*).

**FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

- 3.** Il servizio di assistenza e salvamento deve essere garantito, secondo le modalità sopra riportate, anche nelle ipotesi in cui sia autorizzata la balneazione al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari

- 4.** Il gestore deve individuare preventivamente la struttura ospedaliera ed il centro di rianimazione più vicino, avendo cura, all'inizio di ogni stagione balneare, di verificare l'esattezza dei recapiti telefonici, che saranno esposti in luogo ben visibile, per agevolare le richieste di pronto soccorso, in caso di necessità.

Per quanto di più specifico o in difformità si rimanda all'Ordinanza di Polizia Marittima n. 14/14 emanata in data 21.05.2014 dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo e ss.mm.ii.

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Allegato B3

**CATEGORIE DEI FRUITORI DEL CENTRO BALNEARE
E TESSERE PER L'ACCESSO**

- “dipendenti” - comprende il personale avente titolo alla fruizione del Centro: appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza (vedove/i compresi e gli orfani), nonché dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno (anche in quiescenza) in servizio presso il Dipartimento della P.S., unitamente al proprio nucleo familiare (coniuge, figli e altri familiari comunque conviventi);
- “convenzionati” - include altri parenti ed affini dei “dipendenti” come di seguito indicati: genitori, suoceri, figli non conviventi, nonni, generi, nuore, cognati, sorelle, fratelli, nipoti di 1° grado; il personale civile in servizio presso la Prefettura e altri Dipartimenti del Ministero dell’Interno; altre Forze di Polizia e Forze Armate, nonché appartenenti ad Associazioni, Enti locali, altre Amministrazioni, con le quali il Fondo tramite la Questura provvederà a stipulare apposite convenzioni;
- “ospiti” - include gli ospiti dei “dipendenti”, sempreché da questi ultimi presentati ed accreditati;
- “ospiti occasionali” - include gli ospiti che accedono al Centro occasionalmente e non per l’intera stagione, sempreché accompagnati dai “dipendenti” e/o “convenzionati”.

Eventuali richieste di ammissione al centro balneare da parte di persone non rientranti nelle suddette categorie dovranno pervenire, per l’autorizzazione, al Fondo di Assistenza per il Personale di P.S. per il tramite della Questura territorialmente competente, che avrà cura di esprimere il proprio parere al riguardo.

Il rilascio delle tessere, in base alle categorie di appartenenza, comporta il pagamento di una quota fissa da corrispondere al momento della consegna, il cui costo è annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT (all. C1).

**FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Tabella A

**CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO DI CAUCANA
LISTINO PREZZI, CATEGORIE E SERVIZI**

LISTINO PREZZI BAR

CAFFE' ESPRESSO	0.70
CAPPUCCINO	0.90
CORNETTI FRESCHI	0.80
ACQUA MINERALE LT 0,5	0.70
ACQUA MINERALE LT 1,5	1.30
SUCCHI DI FRUTTA ML. 125	0.70
BIBITE IN LATTINA 33 CL	1.20

Listino Prezzi Ristorazione (self service):

	DIPENDENTI	CONVENZIONATI E OSPITI
primo+secondo+pane+contorno o frutta+acqua cl 50	€ 8,00	€ 9,00
primo di pesce+secondo di pesce +pane+contorno o frutta+acqua cl 50	€ 10,00	€ 11,00
primo+ acqua cl 50	€ 3,00	€ 3,50
primo di pesce+ acqua cl 50	€ 4,00	€ 4,50
secondo di carne+ acqua cl 50+panino	€ 5,00	€ 6,00
secondo di pesce+ acqua cl 50+panino	€ 6,00	€ 7,00
contorno o frutta	€ 2,00	€ 2,00

PANINI	
(Prosciutto cotto o Salame) + provola	€ 2,00
Prosciutto crudo + provola	€ 2,20
Wurstel	€ 2,00
Hamburger	€ 2,50

TAVOLA CALDA (pizze, arancini, ecc.)	€ 1,50
INSALATONE	€ 4,00

**FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

STAGIONE ESTIVA 2022

Listino prezzi per ingresso, spogliatoio, lettino, sedie sdraio, ombrelloni e cabine

DIPENDENTI E LORO FAMILIARI (coniuge, figli e convivente)*	
Tessera (una tantum)	gratuita
Ingresso (solo qualora non venga noleggiata alcuna attrezzatura)	€ 1,00
Ingresso con spogliatoio	€ 1,60
Lettino	€ 2,80
Sedia sdraio	€ 2,30
Ombrellone	€ 2,30
Cabina	€ 3,70
CONVENZIONATI *	
Tessera (una tantum)	€ 2,50
Ingresso (solo qualora non venga noleggiata alcuna attrezzatura)	€ 1,00
Ingresso con spogliatoio	€ 1,80
Lettino	€ 3,60
Sedia sdraio	€ 2,60
Ombrellone	€ 3,00
Cabina	€ 4,20
OSPITI *	
Tessera (una tantum)	€ 5,00
Ingresso (solo qualora non venga noleggiata alcuna attrezzatura)	€ 1,00
Ingresso con spogliatoio	€ 2,00
Lettino	€ 4,00
Sedia sdraio	€ 2,60
Ombrellone	€ 3,40
Cabina	€ 4,50
OSPITI OCCASIONALI *	
Ingresso	€ 2,50
Spogliatoio	€ 2,00
Lettino	€ 4,00
Sedia sdraio	€ 2,60
Ombrellone	€ 3,40
Cabina	€ 4,50

* I **bambini** di età inferiore agli anni 10 accederanno **gratuitamente**

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

ABBONAMENTI	
Abbonamento Settimanale	Sconto Del 5%
Abbonamento Settimanale Con Cabina	Sconto Del 20%
Abbonamento Quindicinale	Sconto Del 10%
Abbonamento Quindicinale Con Cabina	Sconto Del 25%
Abbonamento Mensile	Sconto Del 10%
Abbonamento Mensile Con Cabina	Sconto Del 25%

I ragazzi appartenenti ad una qualsiasi delle citate categorie, fino al compimento del decimo anno di età, potranno accedere gratuitamente al centro balneare, se accompagnati dai genitori; a partire dal decimo anno compiuto, dovranno esibire la tessera di accesso, con le modalità sopra indicate.

I prezzi si intendono a persona e qualora non venga noleggiata alcuna attrezzatura, dovrà essere corrisposto, al momento dell'ingresso, un supplemento giornaliero di € 1,00 a persona, per tutte le categorie di utenti, che darà diritto alla fruizione dei servizi accessori (cabina, bagno, doccia, baby club, area barbecue, parco giochi, ecc.) Il gestore avrà cura di munire tali utenti di apposito biglietto.

N.B. al fine di consentire una corretta rotazione delle postazioni della prima fila, considerata anche la riduzione dei posti avvenuta a causa della nota emergenza pandemica, **si dispone che** il gestore avrà cura che ogni fruitore possa **prenotare la prima fila esclusivamente per un periodo non superiore a due settimane; in caso di prenotazioni quindicinali o mensili sarà obbligo del gestore effettuare una rotazione della postazione con le altre file di ombrelloni dello stabilimento - allo scadere dei 15 giorni** - a scalare dalla seconda in poi secondo le disponibilità, **ma mai dovrà essere assegnato un ombrellone, anche se diverso, posto in prima fila.**

Ogni utente, a qualsiasi categoria di fruitori appartenga, **non potrà prenotare giornalmente più di un ombrellone in prima fila**; qualora abbia necessità di un'altra postazione sarà cura del gestore assegnarne una il più vicino possibile, ovvero se disponibile, nella stessa fila, **purché non sia la prima.**

Personale dell'UTLP della Questura di Ragusa avrà l'incarico di verificare che venga rispettata la disposizione pregressa e sarà incaricato di derimere le eventuali controversie tra i fruitori e la società di gestione della struttura.

In caso di mancato rispetto della disposizione sarà cura del personale della Questura nella persona del R.U.P. V.Q. dr. Emanuele Giunta e dei suoi collaboratori, incaricati dei controlli, **segnalare il gestore per la mancata attuazione del regolamento ovvero segnalare il fruitore che potrà anche essere espulso dalla struttura.**

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Mod B



QUESTURA DI RAGUSA
CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO DI CAUCANA

Domanda di ammissione stagione _____ – Convenzionati

Il sottoscritto Cognome _____ Nome _____, qualifica _____,
in servizio _____ residente a _____, in
_____ Tel/cell _____.

Chiede di poter fruire dei servizi dello stabilimento balneare per sé e per il proprio nucleo familiare così composto:

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____

Dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme e condizioni che disciplinano l'attività e la frequenza del Centro Balneare di Caucana.

I dati raccolti, saranno trattati esclusivamente per la gestione degli abbonamenti, nel rispetto della privacy, con le modalità previste dalle leggi e regolamenti (informativa D.Lgs. nr. 196/2003-D.M. 7.12.2006 – Nr. 305)

Caucana lì _____

Il Richiedente

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Allegato B4

**NORME DI CIRCOLAZIONE NEGLI SPECCHI ACQUEI
IN ASSENZA DI CORRIDOI**

1. È vietato a tutte le unità nautiche, sia da diporto che da traffico o pesca, comprese tavole a vela, (*windsurf*), *kitesurf*, *surf* da onda *escooter* acquatici, circolare, sostare e/o ancorarsi negli specchi acquei fino ai 250 metri dalle spiagge;
2. l'obbligo di procedere non si applica alle unità navali delle Pubbliche Amministrazioni in servizio di istituto, nonché a quelle che effettuino i campionamenti delle acque ai fini della balneazione, in aderenza al contenuto del D.P.R. 470/1982 e successive modifiche. I mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento devono, inoltre, tenersi ad almeno 10 metri dai bagnanti.

**USO DEGLI SPECCHI ACQUEI ALL'INTERNO DEI 250 METRI
PER ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE**

1. Le altre attività ricreative (*surf da onda*, *windsurf*, *kitesurf* o *altro*) possono essere effettuate, previa autorizzazione dell'Autorità competente (Comune e/o Capitaneria di Porto di Pozzallo per le aree ancora sotto l'amministrazione diretta del *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti* ed escluse dalla delega di funzioni alle Regioni), negli specchi acquei prospicienti le aree date in concessione per le attività specifiche ovvero in specchi acquei, appositamente destinati, prospicienti aree a terra lasciate alla pubblica fruibilità (spiagge libere).
2. Nel caso in cui le attività sopradescritte vengano autorizzate dal Comune, i richiedenti devono far pervenire, entro i termini previsti normativamente, alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, ai fini dell'emissione di una specifica autorizzazione e dell'eventuale emissione di ordinanza, un'istanza recante l'indicazione dell'attività da svolgere con allegato il provvedimento comunale ottenuto.
3. I soggetti debitamente autorizzati devono avere cura di separare e segnalare, sia a terra sia in mare, gli spazi riservati allo svolgimento delle attività di cui al punto 1) dalle aree destinate ai bagnanti.

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Allegato B5


AVVERTENZE E CONSIGLI PER I BAGNANTI

- Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente a terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;
- Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- Non tuffarsi mai se non si è un provetto tuffatore o se non si conosce il fondale;
- Non fare il bagno se non si è in perfette condizioni fisiche;
- Se si è stati troppo tempo esposti al sole, entrare in acqua gradatamente, bagnandosi prima lo stomaco ed il petto con le mani (evitare assolutamente di fare il bagno in caso di un "colpo" di sole o se si è in presenza di questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce, sintomi che precedono l'insolazione);
- Quando si fa il bagno non allontanarsi troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;
- Non allontanarsi mai più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla;
- Non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa;


NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento


NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE
(gratuita)

 1530 (chiamata

CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO

 0932.953327

CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H24)

 115

CENTRO SOCCORSO (H24)

 118